SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1691

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BATTISTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 SETTEMBRE 2002

Istituzione della provincia di Sulmona

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

ONOREVOLI SENATORI. – Già dalla scorsa legislatura si è acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sull'opportunità dell'istituzione della provincia di Sulmona, nel territorio della regione Abruzzo.

Già la morfologia del territorio consente naturalmente l'individuazione dell'area interessata dal presente provvedimento.

La valle Peligna, ad oggi compresa nella provincia di L'Aquila, necessita di un proprio capoluogo *in primis* per rispondere a un criterio di vicinanza dell'istituzione provinciale ai cittadini, oltre che per accrescerne l'efficienza in un'ottica di decentramento amministrativo.

Proprio la lontananza della città di L'Aquila dal territorio peligno, aggravata dalle caratteristiche geomorfologiche del territorio, in prevalenza montuoso, ne rende arduo il raggiungimento da parte degli abitanti della valle Peligna.

Già centro di interessi economici legati all'industria dolciaria e tecnologica, il territorio di Sulmona è in grado di divenire, se dotato degli strumenti necessari, anche un centro turistico di forte attrazione. I monti peligni, che ospitano le strutture sciistiche di Campo di Giove e Roccaraso, rappresentano una risorsa dotata di potenzialità ad oggi non sufficientemente valorizzate; la presenza del parco regionale del Sirente-Velino e del parco della Majella-Morrone rende inoltre il territorio sulmonese un centro turistico non solo invernale.

Nell'ottica della valorizzazione delle tradizioni locali, in un epoca in cui si marcia a velocità spedita verso un'omogeneità delle culture, la città di Sulmona, con la sua storia e le rievocazioni medioevali, culminanti con le celebrazioni della Pasqua e con la giostra cavalleresca di Sulmona e d'Europa, alla quale partecipano i migliori cavalieri del continente, si pone come ambasciatrice della cultura abruzzese, valorizzandola a livello internazionale; la produzione dei dolciumi, confetti in particolare, grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie, contribuisce ad esportare il «*made in Italy*» in tutto il mondo.

Tuttavia, la composizione territoriale e sociale dell'attuale provincia di L'Aquila finiscono per deprimere il territorio di Sulmona, che non riesce a capitalizzare le sue grandi risorse anche perchè afflitto da una costante disaffezione nei confronti dell'attuale interlocutore istituzionale provinciale.

L'amministrazione provinciale è sentita come un corpo estraneo, lontano ed inefficace per migliorare la condizioni di vita della popolazione locale, che invece avrebbe bisogno di un costante rapporto con i livelli istituzionali più alti rispetto a quello comunale.

Per questa ragione più di una volta, nel corso degli anni è emersa la proposta politica, da parte dei comuni dell'Alto Sangro (comprensorio che da Roccaraso si estende fino all'estremo sud dell'Abruzzo, comprendendo gran parte del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise) di operare una propria «secessione» dalla provincia di L'Aquila, per andare a confluire nella provincia molisana di Isernia, che è – paradossalmente – sentita come realtà sociale più vicina al comprensorio in questione.

A questo si aggiunge la continua espropriazione di presidi della pubblica amministrazione, che Sulmona ed il suo comprensorio hanno subito, ai danni del capoluogo attuale. Nei decenni passati sono stati sop-

pressi il distretto militare, il Circolo costruzioni delle Poste e Telefoni e depotenziate le strutture delle Ferrovie dello Stato. Oggi è all'ordine del giorno la paventata soppressione del tribunale e addirittura del commissariato di pubblica sicurezza, nonostante il fatto che la Commissione antimafia abbia identificato nell'area di Sulmona un rischio alto di penetrazione della malavita organizzata. Tutto ciò cospira ad un complessivo indebolimento e spopolamento della zona della valle Peligna-Alto Sangro, che registra indicatori economici negativi e un tasso di disoccupazione del 22 per cento.

L'istituzione della provincia di Sulmona offrirebbe agli abitanti della zona ed agli operatori professionali ed economici un punto di riferimento istituzionale che sia vicino, pronto a risolvere i problemi della collettività e riconosciuto come interlocutore autorevole della cittadinanza.

Inoltre si fermerebbe l'esodo dei presidi pubblici ed, in particolare, si ridarebbe nuova linfa allo storico rapporto che gli abitanti della zona hanno con le Forze dell'ordine e con l'Esercito, da sempre presenti a Sulmona e ormai parte integrante del tessuto produttivo e dei consumi.

Infine l'istituzione della provincia di Sulmona, altrimenti denominata provincia del Centro Abruzzo, gioverebbe all'intera regione Abruzzo, attraverso un riequilibrio nel rapporto di forza politico-istituzionale tra aree interne ed aree costiere.

Infatti, la regione Abruzzo, sia dal punto di vista storico che dal punto di vista culturale, ha subito un'evoluzione differente nelle diverse aree che la compongono. La presenza delle naturali barriere montuose ha infatti impedito, nei secoli scorsi, quel necessario scambio interculturale, tipico invece delle zone pianeggianti o a carattere commerciale; solo nell'epoca moderna, con l'avvento dei nuovi mezzi di trasporto e la costruzione delle necessarie infrastrutture, le difficoltà di interazione sono state, in parte, lenite; purtroppo siamo ancora lontani dai livelli ottimali.

Questo e gli altri motivi enunciati in precedenza rendono l'avvio del necessario *iter* di questo disegno di legge non più rinviabile.

La proposta, sinceramente aperta agli opportuni miglioramenti che il Parlamento intenderà apportare, si sviluppa in otto articoli, i quali individuano il capoluogo di provincia, fissano i termini per l'elezione del consiglio provinciale, individuano nella persona del Ministro dell'interno l'autorità competente all'avvio delle procedure relative e alla nomina di un commissario straordinario preposto ad esse, stabiliscono la copertura finanziaria, individuano le modalità per la definizione delle circoscrizioni elettorali, fissano i termini per 1'entrata in vigore del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della provincia)

1. È istituita, nell'ambito della regione Abruzzo, la provincia di Sulmona.

Art. 2.

(Individuazione dei comuni della provincia)

1. Entro centoventi giorni dalla data in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, sentita la regione Abruzzo, individua i comuni che sono compresi nell'ambito della nuova provincia, di cui all'articolo 1.

Art. 3 .

(Elezione del primo consiglio provinciale)

1. Le prime elezioni per il consiglio provinciale di Sulmona hanno luogo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le elezioni per il rinnovo del medesimo consiglio provinciale hanno luogo in concomitanza con il rinnovo dei consigli provinciali del restante territorio dello Stato.

Art. 4.

(Commissario straordinario)

1. Fino all'elezione del primo consiglio provinciale di Sulmona gli adempimenti relativi alla costituzione e al funzionamento degli uffici della nuova amministrazione sono svolti da un commissario straordinario, no-

minato dal Ministero dell'interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(Uffici statali e regionali)

1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, sentita la regione Abruzzo, i decreti occorrenti per l'attuazione delle procedure relative all'istituzione della nuova provincia di Sulmona, con riferimento alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e delle passività tra le province interessate, nonchè all'assegnazione della dotazione organica di personale alla nuova provincia.

2. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli uffici statali e regionali della provincia de L'Aquila, quando siano relativi a cittadini, enti o attività situati nella circoscrizione della nuova provincia, sono assegnati per la loro attuazione ai corrispondenti uffici statali o regionali di nuova istituzione nell'ambito della provincia di Sulmona.

Art. 6.

(Circoscrizioni elettorali)

1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province de L'Aquila, di Chieti e di Sulmona, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Sulmona per il finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari destinati alle amministrazioni provinciali de L'Aquila e di Chieti, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente per il 90 per cento, in proporzione alle popolazioni residenti nelle province interessate, come risultanti dall'ultima rilevazione annuale disponibile dall'Istituto nazionale di statistica, e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali degli enti. Per gli anni successivi si provvede alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti è ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.

2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni del consiglio del nuovo ente e il 1° gennaio dell'anno successivo, gli organi delle tre province concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo scorporo, dal bilancio delle province de L'Aquila e di Chieti, dei fondi di spettanza della provincia di Sulmona.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*